



COMUNE DI RAVENNA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PARTITA IVA 00354730392
STAFF DEL SINDACO
SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

P.G. /2021

Ordinanza TL n. 1874/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE IL DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE CONTENUTE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI ALIMENTI E BEVANDE FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E CONTENITORI VARI ATTI AD OFFENDERE, NELL'AMBITO DELLA ZONA VIA BASTIONE, PIAZZA ANNA MAGNANI, VIA MAZZINI, VIA BACCARINI E VIE LIMITROFE.

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quale ufficiale del Governo, *“adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

considerato che l'area posta al termine di Borgo San Rocco sino a Piazza Caduti si trova nella zona centrale della città e ne rappresenta, a pieno titolo, l'identità peculiare e caratteristica da tutelarsi per le specificità storiche, culturali ed artistiche che le sono proprie tra cui la Biblioteca Classense, due antiche porte cittadine ed edifici di pregio;

considerato altresì che l'area costituisce uno degli ingressi al centro storico della città nella quale sono insediate numerose abitazioni di residenti, esercizi commerciali e pubblici esercizi nonché alcuni limitrofi parcheggi pubblici posti all'ingresso dell'area pedonale urbana;

preso atto che, per le caratteristiche appena descritte, la zona funge da punto di ritrovo per la cittadinanza così come, in generale, per una moltitudine di fruitori del centro storico di Ravenna, del quale via Baccarini e via Mazzini rappresentano alcune delle strade principali di accesso anche pedonale;

rilevato come, tra i soggetti adusi alle predette passeggiate, si registri anche la presenza di gruppi di persone, talvolta persino di giovanissima età, dediti al consumo smodato di bevande alcoliche e superalcoliche sulla pubblica via ed in forma semitinerante che, sovente, oltre ad assumere comportamenti irrispettosi nei confronti degli altri

frequentatori dell'area, consistenti in urla e schiamazzi, non hanno inibizioni a consumare condotte potenzialmente lesive dell'altrui incolumità quali l'abbandono di bottiglie ed altri contenitori atti ad offendere e che, più in generale, creano uno stato di disagio diffuso e generalizzato con una estesa percezione di insicurezza, oltre alle evidenti lesioni al decoro, igiene ambientale e quiete pubblica;

ritenuto che le condotte sopradescritte risultano tali da generare nell'intera popolazione, con peculiare riferimento agli abitanti e commercianti nella zona in argomento, un senso di frustrazione non disgiunta da un insorgente senso di sfiducia nelle Istituzioni, scaturente dallo stato di degrado e dall'abbassamento del livello qualitativo delle condizioni di vita dovuto al sistematico disattendere, da parte di nuclei di soggetti, delle più basilari norme che regolamentano la civile convivenza;

tenuto conto delle istanze e segnalazioni, ricevute dai residenti e dagli operatori commerciali della zona, che confermano il potenziale rischio di nocimento alla sicurezza urbana, civile convivenza e tranquillità delle persone che le condotte sopra tratteggiate stanno implicando;

tenuto conto inoltre anche delle recenti comunicazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria per fatti costituenti reato connessi alla vendita o somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni;

richiamati analoghi provvedimenti che, in altre zone della città, inibendo il consumo itinerante di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero di alimenti e bevande in contenitori potenzialmente atti ad offendere, hanno consentito un positivo contenimento dei fenomeni di degrado urbano ed ambientale e tutelato la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica dalle minacce che ne avevano resa necessaria l'adozione;

valutato come soprattutto nel periodo natalizio, caratterizzato anche da eventi ed attrattive tipiche della ricorrenza, si assista all'incremento, già di norma significativo, della presenza di persone gravitanti nell'area e dirette verso il Centro Storico, tale da assurgere, talvolta, la consistenza di vere e proprie folle che percorrono a piedi via Molino, via Bastione, vicolo Bastione, via Romolo Ricci, Piazza Anna Magnani, Via Alfredo Baccarini, Via Giuseppe Mazzini, via Nicolò Rondinelli, via De Tomai, via Corti alle Mura, via Sette Castelli, Via Gaspare Pignata, via Carlo Matteucci e di come si accentui il pericolo di degrado urbano ed ambientale dovuto alla permanenza ed allo stazionamento sulla pubblica via di soggetti dediti al consumo eccessivo di bevande alcoliche che, in stato di ubriachezza, attuano condotte disdicevoli quali l'insudiciamento della pubblica via, il turpiloquio, il disturbo del riposo e delle occupazioni dei residenti, creando turbative e preoccupazione per i passanti e gli altri frequentatori dell'area;

rilevato come tale pericolo possa essere efficacemente controllato e gestito attraverso la limitazione del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché il consumo di alimenti e bevande contenute in qualsiasi contenitore potenzialmente atti ad offendere, oggetto della presente ordinanza;

attesa la volontà, della Amministrazione Comunale, di assicurare una fruizione consapevole e decorosa del territorio, che garantisca condizioni di sicurezza a tutti coloro i quali, per varie ragioni, frequentano la zona;

ritenuto, nel quadro della più ampia attività di prevenzione, necessario e cogente intervenire in modo significativo nei confronti di coloro che contribuiscono a generare situazioni di insicurezza e pericolo;

preso atto della conformazione urbanistica dell'area caratterizzata da ampi spazi e da palazzi con scalinate, porticati e marciapiedi ove, talvolta, soggetti in evidente stato di ubriachezza siedono o vi stazionano persino sdraiati;

rilevato come l'eccessivo consumo di alcolici provochi concreti problemi di ordine pubblico, ponendo a rischio la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini, e tenuto conto della presenza, nell'area, di diverse attività ed esercizi commerciali autorizzate anche alla vendita di bevande alcoliche e, più in generale, fornite in bottiglie di vetro e lattine che possono essere utilizzate quali strumenti di offesa;

ritenuto, pertanto, indispensabile, per la ragioni di cui sopra, emanare un conseguente provvedimento a carattere temporaneo sino al 20 gennaio 2022, coincidente con il periodo natalizio e post natalizio, da ritenersi contingibile ed urgente, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore al di fuori delle pertinenze degli esercizi pubblici e, altresì, di bevande e alimenti in genere forniti in bottiglie di vetro e lattine nell'ambito dell'area in questione di seguito meglio descritta ed individuata;

visto l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008 convertito dalla Legge n. 125 del 24 luglio 2008, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

visto il D.M. del 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione*" e l'art. 4 del D.L. 14/17 recante la "*Definizione*" di sicurezza urbana;

visto altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con legge n. 48/17, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 94273/430 del 30 settembre 2008, avente ad oggetto "*Polizia Municipale - Determinazione delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali*";

tutto ciò premesso:

ORDINA

a decorrere dal 21 dicembre 2021 e sino al 20 gennaio 2022 è vietato:

1. il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore, ad eccezione che nelle aree di pertinenza degli "*esercizi pubblici di somministrazione bevande*", "*esercizi commerciali*" e "*attività artigianali del settore alimentare*", nell'ambito della zona di via Molino, via Bastione, vicolo Bastione, via Romolo Ricci, Piazza Anna Magnani, Via Alfredo Baccharini, Via Giuseppe Mazzini, via Nicolò Rondinelli, via De Tomai, via Corti alle Mura, via Sette Castelli, Via Gaspare Pignata, via Carlo Matteucci;
2. il consumo di alimenti e bevande in genere, forniti in bottiglie di vetro e lattine, in quanto contenitori potenzialmente atti ad offendere, nell'ambito della medesima zona di cui al punto 1, salvo che nelle aree di pertinenza degli "*esercizi pubblici di somministrazione bevande*", "*esercizi commerciali*" e "*attività artigianali del settore alimentare*";
3. l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle zone sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

Sono ammesse deroghe ai precedenti punti 1 e 2, in concomitanza con particolari eventi di interesse per la cittadinanza (feste di quartiere, ricorrenze, ecc.), previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Comando di Polizia Locale di Ravenna.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Deliberazione di Giunta n° PG 94273/PV 430 del 30 agosto 2008, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, per le violazioni riferite ai sopra riportati divieti è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 200,00;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- entri in vigore dal 21 dicembre 2021 sino al 20 gennaio 2022;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Ravenna;
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso gerarchico alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, rispettivamente entro 60 o 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Ravenna, 20 dicembre 2021

IL SINDACO
Michele de Pascale